



Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione civile

N. 2044/2023 R.G.

“Note scritte in sostituzione dell’udienza ex art. 127 *ter* c.p.c.”

Oggi **14 luglio 2026**, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 22/09/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.

Il Giudice dà atto che

per **Controparte_1** ’avv. PIETRICOLA LUCA ha concluso come da nota depositata in data 10/07/2026

per **Controparte_2** ’avv. Prof. GUASCO ALESSIO ha concluso come da nota depositata in data 11/07/2026

per **Controparte_3** il curatore speciale avv. MARINO LUIGI ha concluso come da nota depositata in data 09/07/2026

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 09:43 pronuncia sentenza ex art. 281-*sexies* c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile

N. 2044/2023 R.G.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 2044/2023 R.G.** promossa da:

tra

Controparte_1 (c.f. C.F._1), in proprio e n.q. di socio accomandatario e l.r.p.t. della Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. PIETRICOLA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT), Via del Porto n. 23, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;

attore

contro

Controparte_2 (c.f. C.F._2), rappresentata e difesa dall'avv. prof. GUASCO ALESSIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA), Via Toledo n. 424, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;

convenuta

nonché

Controparte_3 (p.i. P.IVA_1), rappresentata e difesa, giusta ordinanza resa dal Collegio dell'intestato Tribunale in data 7 marzo 2024, dal curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.* avv. MARINO LUIGI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto n. 24;

convenuta

OGGETTO: *azione di responsabilità socio accomandatario; risarcimento danni;*

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 5/04/2023, il signor Controparte_1 in proprio e

nella qualità di socio accomandatario e l.r. della **Controparte_4**
[...] ha convenuto in giudizio – innanzi all’interessato Tribunale – l’altra socia accomandataria, signora **Controparte_2** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “*Voglia l’On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare che la convenuta, nella qualità di socio accomandatario e co-amministratore della **Controparte_3** a causa della ripetuta e reiterata violazione degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto agli amministratori delle società, come sopra meglio descritti, ha causato alla società attrice un danno patrimoniale e non patrimoniale stimato in € 150.000,00, oppure, in via subordinata, quantificato mediante c.t.u. tecnica o, in via alternativa, equitativamente dal Giudice, e per l’effetto condannarla al risarcimento in favore della **Controparte_3** del danno così determinato, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.*”.

L’attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che la **CP_3** **Controparte_4** [...] titolare dell’azienda corrente in Terracina, Via San Felice Circeo km. 8,600, ha ad oggetto l’attività di pensione sotto l’insegna **CP_3**”, con annesso stabilimento balneare, ristorante e bar, a carattere stagionale (doc. 1), attività svolta all’interno del predetto cespite di sua proprietà in forza di titoli autorizzativi e della concessione demaniale marittima necessari per l’esercizio dell’impresa (all. doc. 2-5); - che predetta azienda, attiva sin dall’anno 1967 e da sempre facente capo alla famiglia **CP_1** risulta attualmente composta, oltre che dal predetto, quale socio accomandatario, con quota del 33,33% del capitale, dalla convenuta, socia accomandataria e delegata alla somministrazione, con quota del 16,67% del capitale, da **Parte_1**, socio accomandante, con quota del 16,67% del capitale, nonché da **Controparte_1** e **Controparte_5**, soci accomandanti, ciascuno con quota del 33,33% del capitale; - che, come risulta dalla visura (doc. 1) e dall’ultimo atto di modifica dei patti sociali del 22/14/2015 (doc. 6, art. 3), la società è affidata ai due soci accomandatari, **CP_1** ed **Controparte_2** con firma congiunta per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - che predetta ultima modifica dei patti, che, come si evince anche dalla denominazione sociale e dalla visura (doc. 1) prevedevano in passato, quale unico socio accomandatario, la sola convenuta **Controparte_2** si era resa necessaria a seguito dell’incrinarsi dei rapporti con la stessa, alla quale erano state contestate gravi irregolarità in seno alla compagine sociale; - che, in particolare, negli anni 2017 e 2022, la convenuta aveva omesso di collaborare alla programmazione e all’avvio dell’attività stagionale della società, determinandone la paralisi operativa, con conseguente riduzione del fatturato e perdita di utili; - che, il 13/12/2016, la convenuta aveva costituito, insieme ad altri soci, la **Controparte_6** sottoscrivendo una quota del 35% del capitale, che svolge attività di ristorazione, a Terracina, Piazza Cantina Cancelli, n. 8 (doc. 23), ponendosi, quindi, in diretta ed aperta concorrenza con la **Controparte_3** che era titolare di un ristorante

nello stesso Comune; - che predette condotte avevano procurato danni consistenti alla società, determinando la perdita di redditività aziendale, l'erosione dell'avviamento commerciale, oltre al danno di immagine alla stessa; - che, l'intestato Tribunale in composizione collegiale, all'esito della procedura di reclamo dal medesimo promossa avverso il diniego di tutela innominata (all. doc. 54), aveva disposto la sospensione immediata dei poteri di amministrazione di **Controparte_2** ritenendo sussistente una condotta omissiva idonea a determinare la paralisi della società (all. doc. 56).

La convenuta **Controparte_2** tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/07/2023, ha, preliminarmente, invocato l'operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 dei patti sociali, sostenendo che la controversia doveva essere devoluta ad arbitrato irrituale, instando altresì per la nomina di un curatore speciale della società, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., stante la sussistenza di un conflitto d'interessi in capo al co-amministratore **Controparte_1** nel merito, contestando integralmente gli addebiti, asserendo che la situazione di stallo societario era riconducibile all'ormai insanabile conflittualità tra i soci e non ad una propria inerzia gestionale, ha dedotto, quanto all'esercizio 2017, che le parti avevano già definito la relativa controversia mediante accordo conciliativo raggiunto nel procedimento cautelare instaurato in quell'anno, con gestione separata dei rami aziendali e reciproco impegno ad avallare le scelte gestionali dell'altro amministratore e, quanto all'esercizio 2022, che la perdita di bilancio fosse imputabile alla gestione esclusiva dell'attore, il quale, a seguito della sospensione cautelare della convenuta, aveva amministrato da solo la società; sosteneva, inoltre, che lo stesso attore avesse agito in spregio del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c., in ragione della partecipazione e amministrazione della società Prometeo S.a.s., ponendo in essere condotte gestorie pregiudizievoli per la società; concludeva instando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare, nominare alla società **Controparte_3***

*[...] n curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2°, c.p.c. in luogo del legale rappresentante **Controparte_1** per via del conflitto di interessi relativo alla posizione di quest'ultimo; 2) nel merito, in via preliminare, accertare l'esistenza e l'applicazione nel caso di specie della clausola di arbitrato irrituale e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea e revocarsi l'ordinanza del Tribunale di Latina del 27 gennaio 2023 con piena reintegra di **Controparte_2** nei suoi poteri di co-amministratrice della società; 3) in via principale, respingere ogni domanda avanzata nei confronti della sig.ra **Controparte_2** in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e/o in diritto per tutti i motivi sopra esposti, con piena reintegra di **CP_2***

[...] nei suoi poteri di co-amministratrice della società, previa eventuale revoca dell'ordinanza del Tribunale di Latina del 27 gennaio 2023; 4) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali

del presente giudizio, diritti ed onorari gravati da IVA e CPA come per legge, e condanna di CP_1 [...] ex art. 96 c.p.c.”.

Disposta la nomina, giusta ordinanza resa dal Collegio dell'intestato Tribunale in data 7 marzo 2024, del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. della Controparte_3 quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 16/05/2024, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di nullità della ridetta clausola compromissoria rilevabile anche d'ufficio, e salva ogni ulteriore e diversa valutazione all'esito della espletanda istruttoria, accogliere allo stato la domanda atto-rea circa il risarcimento danni in favore di Controparte_3 Con ogni opportuna e consequenziale determinazione anche in ordine alle spese.”.*

Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.

L'eccezione preliminare sollevata dal patrocinio della convenuta Controparte_2 è fondata e meritevole di accoglimento.

Ed invero, nella modifica dei patti sociali del 22/04/2015 della società Controparte_3 [...] sottoscritta dinanzi al Notaio Per_1 di Terracina, all'art. 11 è stato espressamente previsto quanto segue: *“Tutte le controversie che sorgeranno tra i soci e tra qualcuno di essi e la Società, in dipendenza di quest'atto, dovranno essere sottoposte alla decisione di un arbitro che deciderà quale amichevole compositore e che sarà nominato dalle parti o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Latina. L'arbitro giudicherà senza formalità di procedura e la decisione sarà definitiva ed inappellabile”* (vd. pag. 7, all. 6, citazione).

Orbene, come noto, se le parti intendono affidare ad arbitri la risoluzione di tutte o determinate controversie future che possano tra loro insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione di un contratto, possono inserire nel contratto stesso una clausola compromissoria (art. 808, c. 1, c.p.c.).

Nel caso di specie, è pacifica la validità di siffatta clausola, specificamente prevista nell'art. 11 della modifica ai patti sociali debitamente sottoscritta dalle parti.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha in più occasioni ribadito che se il campo di applicazione della clausola è molto ampio individuando in modo generico le controversie deferite agli arbitri, la clausola compromissoria va interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui l'accordo si riferisce (art. 808-*quater* c.p.c.), compresa la domanda inerente alla responsabilità degli amministratori, qual è quella nel caso di specie (v. Cass. civ. lav. 19 agosto 2021, n. 23147; Cass., 31 ottobre 2019, n. 28011).

Orbene, nel caso che qui occorre, è evidente che le parti, con l'espressione *“tutte le controversie che sorgeranno tra i soci e tra qualcuno di essi e la Società”*, hanno inteso conferire a tale clausola un significato ampio e omnicomprensivo, non intendendo deferire al collegio di arbitri le sole controversie relative all'applicazione o interpretazione del contratto (statuto), dacché discende la competenza del predetto collegio a conoscere anche dell'oggetto dell'odierno contendere.

Difetta, pertanto, nella fattispecie *de qua* la *potestas iudicandi* del Tribunale e, per l'effetto, la domanda attorea va dichiarata improponibile per essere la controversia devoluta alla competenza di collegio arbitrale come previsto dall'art. 11 della modifica ai patti sociali del 22/4/2015.

Non è, infatti, meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità sollevata tanto dalla difesa attorea, quanto dalla Controparte_3 in persona del suo curatore speciale, sulla scorta di quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui: *“La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.”* (Cass. 17287/2012; Cass. 15892/2011; Cass. 16092/2009; Cass. 16566/2020).

Ed invero, nella missiva a firma del legale, avv. Pietricola, datata 3 maggio 2017 ed inoltrata tramite racc. a.r. alla convenuta, è la stessa parte attrice che, nel muovere contestazione alla mancato adempimento dei doveri di amministratore alla sig.ra CP_1 insta affinché si proceda alla nomina dell'arbitro di cui all'art. 11, invocando, dunque, l'operatività della clausola in commento (cfr. all. 16, citazione *“La invito e diffido inoltre a contattare immediatamente lo scrivente Studio, personalmente oppure per il tramite di un Suo consulente di fiducia, al fine di procedere alla nomina dell'arbitro di cui all'art. 11 dei patti sociali affinché adottati i provvedimenti necessari a superare la situazione di inattività in cui versa la società “*Controparte_4 *a causa del Suo inadempimento”*).

Orbene, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa della parte convenuta, appare, dunque, contraria a buona fede e gravemente colposa l'argomentazione difensiva svolta dalla parte attrice, la quale, solo in questa sede ha eccepito la nullità di quella clausola di cui la stessa, per prima, invocava l'applicazione, il che fa ritenere sussistenti, ad avviso di questo G.I., i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., come peraltro instato dalla difesa della convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.

La condanna per lite temeraria prescinde dalla dimostrazione del danno, come si desume dalla

motivazione di Corte Costituzionale 23/06/2016, n. 152, che assegna all'istituto in esame la funzione di sanzionare officiosamente l'offesa arrecata alla giurisdizione.

Si legge nella citata sentenza: *Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., censurato, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anziché a favore dell'Erario. La disposizione censurata ha natura non risarcitoria, ma, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive. La norma fa riferimento alla condanna al « pagamento di una somma », segnando così una netta differenza terminologica rispetto al « risarcimento dei danni », oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.; e la sua adottabilità « anche d'ufficio » la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.* Continua il Giudice delle leggi precisando che *la soluzione prescelta [è] plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. di una siffatta condotta.*

L'insegnamento della Corte costituzionale è recepito dalla Corte di cassazione con l'affermazione del seguente principio: *all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza* (Cass. civ., sez. VI, 30/03/2022, n. 10236).

La condanna in questione può essere ragionevolmente ragguagliata ad importo almeno corrispondente ad un quinto delle spese di lite liquidate per la soccombenza.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro

260.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa e della statuizione in punto di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- a) in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dalla convenuta, dichiara l'improponibilità della domanda attorea per essere la controversia devoluta alla competenza del collegio arbitrale come previsto dall'art. 11 della modifica ai patti sociali del 22/4/2015;
- b) condanna in solido l'attore e la *Controparte_3* [...] in persona del suo curatore, avv. Luigi Marino, a rimborsare alla convenuta *CP_2* [...] le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi di avvocato, euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- c) condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. parte attrice al pagamento in favore della convenuta *Controparte_2* della somma equitativamente determinata in € 1.410,40.

In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14/07/2026

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Latina, 14/07/2026

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini